

ASSOCIAZIONE

“ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI FINANZIARI PROFESSIONISTI ESPERTI DI IMPRESA”

Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita nel rispetto dell'art. 14 e seguenti del Codice civile l'Associazione denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI FINANZIARI PROFESSIONISTI ESPERTI DI IMPRESA” (in seguito Associazione), in breve CoFiP.

L'associazione si costituisce ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, “disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

Art. 2 SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in Parma e la sua durata è illimitata. Si istituiscono inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 2 lettera c), della Legge 4/2013 altre due sedi fisse sono a Massa (MS) ed a Torino (TO) nel territorio nazionale. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, si riserva di attivare altre sedi periferiche nel territorio nazionale e/o rappresentanze in ambito internazionale aventi le medesime finalità associative anche in sostituzione delle precedenti sedi secondarie.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili dell'Associazione non possono essere ripartiti anche indirettamente e devono essere interamente reinvestiti nell'Associazione per il proseguimento esclusivo dell'attività sociale. L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Gli scopi dell'associazione sono:

- a) valorizzare le competenze degli Associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle sue regole di concorrenza, ai sensi dell'art. 2 della Legge 4/2013;
- b) promuovere il riconoscimento e la valorizzazione della professione di “Consulente Finanziario Professionista Esperto di Impresa” (di seguito CFP) in tutte le sue forme e declinazioni, quale attività fondamentale per l'evoluzione socioculturale ed imprenditoriale del Paese;
- c) promuovere, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 4/2013, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottando un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche e integrazioni, vigilando sulla condotta professionale degli Associati e stabilendo le sanzioni disciplinari da irrogare agli Associati per le violazioni del medesimo codice;
- d) promuovere, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 4/2013, forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del Codice del Consumo, di cui sopra, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti;
- e) rilasciare ai propri iscritti, ai sensi dell'art. 7 della Legge 4/2013, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

1. Alla regolare iscrizione del professionista all'Associazione;
2. Ai requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa;
3. Agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;
4. Alle garanzie fornite dall'Associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2 comma 4;

f) progettare e realizzare, ai sensi del punto 3 della precedente lettera e) del presente articolo, un sistema di certificazione delle competenze professionali dei propri Associati, riservandosi di attivare le procedure di cui all'art. 9 della Legge 4/2013 ("Certificazione di conformità a norme tecniche UNI"). A tale scopo, l'Associazione si riserva, altresì, di promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali, secondo quanto previsto all'art. 4 comma 3 della Legge 4/2013;

g) istituire, in linea con l'art. 5 lettera d), della Legge 4/2013, la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli Associati, in forma diretta o indiretta, descritta specificatamente nel presente Statuto, all'art. 12, "Comitato Scientifico".

h) svolgere un ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, tecnico, scientifico, giuridico e legislativo al fine della miglior qualificazione della professione e delle competenze degli Associati, sempre nel rispetto dei principi dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, con il precipuo obiettivo della tutela dell'utente;

i) promuovere il rispetto dei principi deontologici della professione, attraverso un codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere, prevedendo un organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia, ai sensi dell'art. 5 lettera a) della Legge 4/2013;

l) tutelare la dignità e la specificità professionale degli Associati;

m) gestire la tenuta di un registro dei CFP iscritti all'Associazione, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera b) della Legge 4/2013;

n) autorizzare i propri Associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 4/2013.

L'Associazione, inoltre, si propone di:

1. Fornire consulenza tecnica e scientifico-culturale su programmi operativi di gestione dello scopo sociale, sia a livello locale sia nazionale ed internazionale, per conto e/o su incarico di qualunque soggetto giuridico pubblico e/o privato;
2. Svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale;
3. Organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico su temi economici e finanziari in genere;
4. Predisporre centri di documentazione digitale a servizio degli Associati;
5. Provvedere all'acquisto, alla edizione e distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi e materiale vario d'interesse culturale e professionale a beneficio degli Associati e di tutti gli interessati;
6. Orientare gli Associati nel campo dell'editoria e in merito a pubblicazioni di loro interesse;
7. Svolgere manifestazioni, convegni, seminari e ricerche d'ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali e professionali;

8. Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati nonché altre associazioni per le attività sociali nonché per la gestione dei corsi e seminari e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
9. Favorire la nascita di enti e gruppi che si propongono scopi analoghi al proprio anche per singoli settori di intervento, favorendo la loro attività collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti;
10. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di settore, nonché di pubblicazioni periodiche, pubblicare inoltre notiziari, indagini ricerche, studi di bibliografie;
11. partecipare in modo autonomo, assieme a realtà pubbliche e/o private ad attività di progetti nazionali e/o internazionali inerenti al settore della consulenza finanziari;
12. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione di siti web ed altra presenza su web che abbiano lo scopo di perseguire gli obiettivi statuari e/o promuovere l'Associazione.

L'Associazione difende il prestigio e gli interessi - anche collettivi - dei propri Associati, svolge attività finalizzata all'incremento ed al mantenimento dei rapporti e della collaborazione interdisciplinare tra tutte le figure professionali facenti in qualunque modo capo all'Associazione stessa, collaborando e coordinando l'attività dei propri Associati con qualsiasi mezzo lecito. Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale nonché collaborare con organismi movimenti o associazioni coi quali riterrà utile avere collegamenti. L'Associazione potrà, inoltre, ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali - a mero titolo di esempio: Comuni, Province o Regioni - nonché da enti e realtà nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

Sono espressamente esclusi dagli scopi e dalle attività dell'Associazione le attività attribuite dalla normativa a specifici ordini, albi e collegi giuridicamente riconosciuti.

Art. 4 ASSOCIATI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione:

- i professionisti iscritti ad Albi e/o Ordini professionali riconosciuti in ambito economico e giuridico;
- i laureati in materie economiche e giuridiche che abbiano maturato un'esperienza in ambito bancario, finanziario o creditizio;
- i laureati che abbiano frequentato uno specifico master accreditato dalla stessa Associazione;
- coloro che abbiano frequentato percorsi di studio attinenti a materie economico giuridiche e/o abbiano esperienza lavorativa specifica previa valutazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione avviene tramite apposita domanda inoltrata al Consiglio Direttivo, organo competente a deliberare sulle domande di ammissione, con superamento dello specifico requisito di ingresso previsto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il formato e le modalità di presentazione della domanda, previsti dal Consiglio Direttivo, sono indicati nell'apposito regolamento.

I dati personali raccolti per il perseguimento delle finalità statuarie saranno trattati in osservanza dei principi sanciti dalla vigente normativa europea in materia di protezione dei dati personali (Reg.to UE 679/2016 "GDPR").

All'atto dell'ammissione l'Associato si impegna: al versamento della quota annuale nella metodologia e nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Gli associati potranno essere:

1. fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili come gli altri associati alle cariche sociali, la loro qualità di Associati ha carattere di perpetuità.
2. ordinari: coloro che hanno ottenuto dal Consiglio Direttivo l'ammissione all'associazione, sono in regola con il pagamento della quota associativa ed hanno adempiuto alle normative previste dal Consiglio Direttivo per l'aggiornamento professionale.

Il Consiglio Direttivo determina regolamento, requisiti di ammissione e percorso formativo per la qualifica di CFP (Consulente Finanziario Professionista) e per le altre particolari qualifiche da attribuire agli Associati, la cui previsione e regolamentazione resta di competenza del Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale ed al percorso formativo di aggiornamento previsto dal Consiglio Direttivo per poter essere iscritti nel registro digitale degli Associati.

La quota sociale è annuale e scade alla fine di ogni anno solare.

Gli Associati che non avranno presentato tramite PEC le loro dimissioni, ai sensi dell'Art. 7, se hanno mantenuto il requisito previsto dal Consiglio Direttivo, saranno considerati Associati anche per l'anno successivo, con obbligo di versamento della quota annuale associativa.

La qualifica di Associato si perde per decesso, dimissioni, mancato adempimento degli aggiornamenti professionali previsti di anno in anno dal Consiglio Direttivo, per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dal Consiglio Direttivo, come meglio precisato nell'articolo 7 del presente Statuto.

Le attività svolte dagli Associati in favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati.

Art. 5

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati aderenti all'Associazione, in regola con il pagamento della quota associativa ed il mantenimento del requisito previsto dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti gli Associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti gli Associati hanno diritto di voto.

Art. 6

DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento degli Associati deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7

RECESSO O ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione via PEC da inviare al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della scadenza della quota associativa. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

L'Associato può essere escluso dall'Associazione:

- per morosità;
- in caso di mancato adempimento degli aggiornamenti professionali previsti di anno in anno;
- in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6;
- per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, nelle modalità previste dal Regolamento, e deve essere comunicata a mezzo PEC allo stesso interessato, indicando le motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Tale esclusione può essere impugnata entro 30 giorni davanti allo stesso Consiglio Direttivo ed ai Proviviri (se nominati).

Art. 8 ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato di Presidenza (facoltativo);
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori (facoltativo);
- i Proviviri (facoltativo)
- il Comitato Scientifico.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea degli associati è costituita dagli Associati fondatori e ordinari, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con comunicazione elettronica PEC a tutti gli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o dal Vicepresidente più anziano in caso di sua assenza o da un delegato nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata:

- a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo degli associati.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno e dell'orario dell'assemblea, del luogo dove si tiene la riunione, e l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere straordinaria o ordinaria con le medesime modalità di convocazione.

È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Tutte le fasi dell'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, possono essere svolte con l'ausilio di materiali, procedure ed ausili tecnologici e tramite Internet ed il Web secondo quanto appositamente previsto dal Regolamento Interno e dalle normative vigenti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva i bilanci annuali, consuntivo, preventivo ed eventuale rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) approva il programma annuale dell'Associazione;
- f) nomina il Collegio dei Revisori, se necessario.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

Il voto è espresso in modo palese, l'assemblea può richiedere il voto segreto nei casi di problemi riguardanti le persone, la qualità delle persone o quando indicato da un organo della società.

Ogni Consulente ha diritto di esprimere un solo voto e può farsi rappresentare per delega conferita ad altro Consulente.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione e pubblicato nell'area riservata agli Associati del sito Internet dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria:

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
- b) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza della metà degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti gli Associati iscritti nell'apposito registro ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere Associati in regola con quanto previsto dall'articolo 4, possono essere componenti del Consiglio Direttivo anche gli Associati Fondatori.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo devono essere in regola con il mantenimento della qualifica di CFP (Consulente Finanziario Professionista) pena decadenza dall'incarico.

In fase costitutiva il Consiglio Direttivo è eletto dagli Associati Fondatori.

Il Consiglio Direttivo, in caso di venuta meno di uno o più dei suoi componenti, nel limite del cinquanta per cento, ha facoltà di cooptare altri membri in loro sostituzione.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta da almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo che non partecipino, senza giustificata motivazione scritta, a più di due riunioni consecutive decadono automaticamente.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti inerenti alla sua funzione;
2. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
3. propone all'Assemblea la quota sociale di iscrizione annuale;
4. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo ed il rendiconto economico;
5. ammette i nuovi Associati;
6. esclude gli Associati in maniera motivata;
7. redige ed aggiorna il Regolamento Interno;
8. nomina il Vicepresidente (fino a due), il Segretario ed il Tesoriere;
9. nomina il Comitato di Presidenza, se necessario;
10. nomina il Comitato Scientifico;
11. nomina gli organi facoltativi, se necessario;
12. Individua e sceglie le sedi periferiche.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vicepresidente il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche per via telematica o tramite procedure web, periodicamente e comunque non meno di una volta al trimestre solare.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Al Presidente sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può nominare un Comitato di Presidenza che ha poteri esecutivi, in caso di decisioni urgenti, composto oltre che da lui medesimo e dal Tesoriere, da un massimo di altri tre membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha facoltà di scegliere un Segretario Generale a cui sono demandate le mansioni organizzative e di comunicazione con l'esterno e con gli associati.

In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni saranno eseguite dal Vicepresidente o in caso di assenza di quest'ultimo dal consigliere più anziano in carica.

Art. 12

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici componenti, nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno il Presidente, un coordinatore e un responsabile scientifico.

Il Comitato Scientifico si configura come struttura tecnico-scientifica dedicata soprattutto alla formazione permanente degli Associati.

Possono essere nominati nel Comitato Scientifico anche non Associati.

Il comitato scientifico può operare anche attraverso specifiche commissioni a cui possono partecipare fino a 10 membri, anche non soci ed esterni al comitato scientifico stesso.

Art. 13

REGOLAMENTO INTERNO

Le norme di funzionamento e di esecuzione di quanto previsto nel presente Statuto, con particolare riguardo alle modalità di ammissione all'Associazione, ai requisiti richiesti ed alla loro verifica, sono contenute nel Regolamento Interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. Il Regolamento Interno deve essere reso noto agli associati mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione.

Art. 14

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dagli associati nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsiasi modo l'Associazione;
- da iniziative promozionali;
- da iniziative o attività non in contrasto con gli scopi sociali;
- da sponsorizzazioni;
- da specifiche quote e/o contributi richiesti agli associati.

Art. 15

BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 (trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e messo a disposizione nell'area riservata agli iscritti del sito Internet almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da tutti gli iscritti.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato secondo le medesime modalità previste per quello consuntivo.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, durante la vita dell'Associazione.

Art. 16

AGGREGAZIONE DEGLI ASSOCIATI PER UNITA' TERRITORIALI E SEZIONI REGIONALI

Gli Associati, nell'ambito degli scopi e delle finalità dell'Associazione, hanno la facoltà di organizzarsi e costituirsi in unità territoriali. Le modalità di costituzione e funzionamento delle unità territoriali e sezioni regionali sono stabilite dal Regolamento Interno.

Art. 17

MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto è modificabile in sede di assemblea straordinaria con le relative maggioranze previste. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la Legge italiana.

Art. 18

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio viene deliberato in sede di assemblea straordinaria con le relative maggioranze previste.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio dovrà essere effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni con finalità similari.

Art. 19

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle Leggi vigenti in materia nonché in eventuali Regolamenti Interni.

Per qualunque controversia concernente l'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente statuto sarà competente il Foro di Parma, con esclusione di ogni altro foro eventualmente concorrente.